



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005420**
del 30/04/2019 ore 11:25:30
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, **30 APR. 2019**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di L'Aquila
Via Sassa, 6 - Piazza del Duomo
67100 L'AQUILA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 53/2019 - Trasferimento di iscrizione da un albo all'altro

Con il quesito formulato in data 22 marzo 2019 si domanda quale sia la procedura da seguire nel caso di trasferimento di iscritto proveniente da altro Ordine.

A tal proposito si osserva che il trasferimento da un albo all'altro è una procedura complessa alla quale afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza.

Il trasferimento è disciplinato dall'articolo 38 del d.lgs. 139/2005 che stabilisce che:

- "1. Il professionista che trasferisce la residenza o il domicilio professionale può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo della nuova residenza o del nuovo domicilio professionale.*
- 2. In caso di accoglimento della domanda, il richiedente è iscritto con l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.*
- 3. Non è ammesso il trasferimento quando il richiedente si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione.*
- 4. Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 37".*

A tal fine il soggetto interessato dovrà presentare all'Ordine presso il quale intende trasferirsi apposita domanda di iscrizione, specificando che si tratta di iscrizione per trasferimento ed indicando presso quale Ordine si trova attualmente iscritto. L'Ordine che riceve la domanda di iscrizione per trasferimento provvederà, quindi, a richiedere il nulla osta all'Ordine di provenienza che attesti l'assenza delle cause ostative al trasferimento previste dal comma 3, dell'art. 38 citato.

Una volta acquisito il nulla osta al trasferimento, l'Ordine di destinazione – in presenza dei requisiti richiesti - potrà provvedere all'iscrizione provvedendo a comunicarla anche all'Ordine di provenienza il quale disporrà la cancellazione con decorrenza dalla data di delibera di iscrizione da parte dell'Ordine di destinazione.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione
